

PRIVACY/ Il Consiglio di stato ha diramato una serie di risposte a domande frequenti

Sentenze oscurate, più tempo

L'istanza fino alla definizione del grado di giudizio

DI GABRIELE VENTURA

L'istanza di oscuramento dei dati sensibili dalla sentenza online può essere presentata fino alla definizione del grado di giudizio. Lo afferma il **Consiglio di stato**, che ha diramato una serie di Faq (Frequently asked question) su adempimenti in materia di privacy e pubblicazione delle sentenze in Internet, alla luce del parere dell'ufficio studi dell'8 marzo 2017. In particolare, per quanto riguarda il termine ultimo per richiedere l'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'istante riportati sulla sentenza o sul provvedimento, coincide con il momento della definizione del relativo grado del giudizio. Ne consegue che, dopo la definizione della controversia nel grado, cioè quando l'affare non è più pendente, la parte perde il diritto di

chiedere l'oscuramento dei dati identificativi. Palazzo Spada chiarisce inoltre che la richiesta di annotazione, sull'originale della sentenza o del provvedimento, volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell'istante, può essere presentata non solo da una delle parti del giudizio, ma anche da qualsiasi interessato, ossia da ogni soggetto che potrebbe essere reso identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi. Inoltre, dopo la pubblicazione della sentenza, secondo quanto afferma il Consiglio di stato, la parte interessata può solo eventualmente sollecitare, con propria istanza, l'oscuramento nelle ipotesi in cui sia previsto come obbligatorio. Si tratta, in particolare, delle ipotesi contemplate dal codice della privacy, che vieta tout court la diffusione di tutti i dati idonei a rivelare lo stato di salute e stabilisce

che "chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto a omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone". Palazzo Spada chiarisce inoltre cosa occorre fare sulle istanze afferenti a sentenze e provvedimenti adottati prima dell'entrata in vigore del codice della privacy: per i provvedimenti emessi prima del 29 luglio 2003 non è possibile chiedere l'annotazione, sempre che non si tratti di casi di oscuramento obbligatorio. Un'altra Faq si concentra invece sulla possibilità, per gli interessati, di presentare la richiesta di oscuramento una volta concluso il giudizio nel gra-

do e pubblicata la sentenza, nel caso in cui la richiesta era già stata presentata e l'autorità procedente non si sia pronunciata. In questo caso, l'obbligo di provvedere espressamente sull'istanza di anonimizzazione sopravvive alla definizione del relativo grado di giudizio. Quindi, il giudice amministrativo conserva il potere di pronunciarsi e la pronuncia potrebbe essere sollecitata o con una richiesta formulata in sede di impugnazione o con l'attivazione del procedimento di correzione di errore materiale presso il giudice che ha omesso di provvedere ovvero con una istanza al segretario generale. Tale obbligo sussiste solo nei casi di oscuramento obbligatorio. Per gli oscuramenti facoltativi, invece, occorre sempre l'istanza di parte proponibile non oltre la conclusione del processo nel grado di riferimento. Una ulteriore Faq è poi dedicata alla competenza a decidere sull'istanza di oscuramento,

che spetta al segretario generale della giustizia amministrativa, responsabile del sito istituzionale anche nei casi in cui, per qualsiasi ragione, tale oscuramento non sia stato disposto in sentenza. Nei casi di oscuramento obbligatorio, il segretario generale deve provvedere anche in mancanza di parte di annotazione, perché l'interruzione della diffusione di dati sensibili costituisce un obbligo che grava sul soggetto responsabile della diffusione anche a prescindere dall'istanza di parte. Infine, il Consiglio di stato chiarisce in una risposta ad hoc che gli obblighi di annotazione riguardano non solo le sentenze, ma anche i provvedimenti resi nella forma dell'ordinanza o del decreto i quali, sebbene non chiudano il giudizio, assumono, comunque, una valenza esterna e un tasso di pubblicità per alcuni profili analogo a quello delle sentenze.